

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE e MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE BIZZI-GRANATA ETS"

Sono soci fondatori: Guido Bizzi e Maria Giuseppina Granata.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

ART. 2 - SEDE

2.1 La sede della fondazione è stabilita in Comune di Bodio Lomnago.

La fondazione ha sede secondaria in Torino.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, come previsto nell'articolo 5, d.lgs. n. 117 del 2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare la Fondazione potrà:

- promuovere e organizzare corsi di studio e di alta formazione musicale, convegni, seminari e simili, attinenti i fini istituzionali della Fondazione;

- organizzare festival, stagioni di concerti, eventi speciali ed ogni altra attività similare finalizzata, sia alla promozione delle carriere dei musicisti meritevoli, sia alla raccolta di fondi per il sostegno di attività di tipo culturale, artistico, sociale ed umanitario;

- collezionare e restaurare strumenti musicali per promuoverne la conoscenza e la diffusione utilizzandoli, quando possibile, per i concerti ed eventi di cui al punto precedente;

- collezionare anche raccolte d'arte di altro tipo da esporre in appositi spazi, con lo scopo di valorizzarle e promuoverne la conoscenza e la

diffusione nei confronti del pubblico;

- attuare attività formative e didattiche, workshop e seminari specialistici nel campo delle arti e dei mestieri collegati alla musica, ma non solo alla musica, come ad esempio, ricerche nel campo della liuteria e organizzazione di laboratori artigianali;
- curare la realizzazione di volumi, prodotti cartacei ed informatici attinenti alle attività succitate, così come la diffusione degli stessi;
- organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente, mostre, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari, finalizzate alla diffusione della musica e dei suoi mestieri ma anche di altre espressioni culturali ed artistiche;
- istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con Conservatori, Università, fondazioni, enti e istituzioni e privati, aventi attività in armonia con gli scopi della Fondazione;
- praticare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e obiettivi di cui sopra.

La Fondazione potrà essere destinataria di beni provenienti da enti pubblici e da altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 c.c.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

ART. 4 - PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della fondazione è fissato inizialmente in euro **30.000,00** (trentamila virgola zerto zero).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Le entrate della fondazione sono costituite:

- a) dai redditi e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) da ogni eventuale elargizione o contributo, anche di terzi, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della fondazione.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo amministrativo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

5.3 Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali..

ART. 6 - ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

6.1 Sono organi della Fondazione:

- l'organo amministrativo;
- la Commissione Scientifica (ove nominata);
- l'organo di controllo.

ART. 7 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La fondazione può essere amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo amministrativo resta in carica a tempo indeterminato ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 codice civile, l'organo amministrativo

conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. Se rimane in carica più della metà degli amministratori, si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo amministrativo. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina dell'organo amministrativo provvedono, all'unanimità, i fondatori, ovvero i loro eredi, sempre all'unanimità. Per il caso in cui unico erede di uno dei fondatori sia la medesima fondazione, alla nomina dell'organo amministrativo provvedono all'unanimità i fondatori superstiti o i loro eredi, diversi dalla fondazione, sempre all'unanimità.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo amministrativo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 8 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto i fondatori, ovvero, in loro assenza, i loro eredi.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo o i fondatori.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 1 (uno) giorni.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono altresì validamente costituite qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 10 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, l'eventuale compenso determinato all'atto della nomina; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 11 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della fondazione.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 13 - COMMISSIONE SCIENTIFICA

13.1 La Commissione Scientifica è composta da personalità ed esperti delle aree di lavoro di competenza della Fondazione.

I componenti saranno scelti dall'organo amministrativo, in numero che sarà stabilito dallo stesso.

In particolare, la Commissione Scientifica ha solo compiti consultivi e darà suggerimenti in merito a:

- rapporti con le istituzioni governative nazionali e locali;
- progetti di interesse nazionale ed europeo;
- reperimento fondi attraverso bandi, piani governativi di ripresa e quant'altro disponibile;
- ogni iniziativa utile allo sviluppo della fondazione.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

14.1 Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Alla nomina dell'organo di controllo provvedono, all'unanimità, i fondatori, ovvero, in caso di loro assenza, i loro eredi. Per il caso in cui unico erede di uno dei fondatori sia la medesima fondazione, alla nomina dell'organo di controllo provvedono all'unanimità i fondatori superstiti o i loro eredi, diversi dalla fondazione, sempre all'unanimità. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, codice civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 14 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da un revisore, persona fisica o società di revisione, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvedono, all'unanimità, i fondatori, ovvero, in caso di loro assenza, i loro eredi. Per il caso in cui unico erede di uno dei fondatori sia la medesima fondazione, alla nomina del revisore legale dei conti provvedono all'unanimità i fondatori superstiti o i loro eredi, diversi dalla fondazione, sempre all'unanimità.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il revisore, in particolare:

- controlla l'amministrazione della fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e verifica la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprime, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- può partecipare alle riunioni del consiglio amministrativo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile.

Art. 16 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente statuto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'organo amministrativo.

Art. 17 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'articolo 2500 octies, comma 4, codice civile, può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 42 bis codice civile, la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 4, codice civile, gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE Fermo quanto previsto dall'art. 28, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 19 - CLAUSOLA DI RINVIO

15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

Granata Maria Giuseppina

Guido Bizzi

Lorenzo Mario Bizzi

Anna Terziroli

Raffaella Zaccarini

Virginio Bonomi

Certifico io sottoscritto Virginio Bonomi, Notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, utilizzando la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certificato n. 2277).

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del C.A.D., la produzione della presente sostituisce quella dell'originale.

Varese, 19 luglio 2022